

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 62

### Termini e modalità inerenti il tesseramento ex art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2001/2002.

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. e nell'ambito di un indirizzo di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, al fine di prevenire e sopprimere eventuali fenomeni di speculazione e/o di sfruttamento dei giovani calciatori, si comunica che, dalla stagione sportiva 2000/2001, la concessione della deroga ivi prevista, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

#### Società Professionistiche

1. Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.  
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.  
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.
2. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

### Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionalistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci